



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n. 1

Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

pec: roccafortemondovi@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 16/2025

Roccaforte Mondovì, il 05/11/2025

ORDINANZA SINDACALE

(ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE
DERIVANTE DA LAVORAZIONI CULTURALI AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 26 FEBBRAIO 2020 N. 3 – PERIODO DAL 08/11/2025 AL 23/11/2025.**

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi del 4 ottobre 2018, n. 15 (norma di attuazione della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353) e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate;
- le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre);
- in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della predetta Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto divieto di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (norme in materia ambientale);

Considerato che la Regione Piemonte ha approvato la nuova legge n. 3 del 26 febbraio 2020 che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento come di seguito esposto:

- Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni anche non continuativi per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree di pianura;
- Le deroghe vanno decise dai Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all'art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare

l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;

Visto l'art. 256-bis, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il quale recita: *"Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

Considerata la comunicazione di cui al Prot. n. 951 del 09/03/2020 della Regione Carabinieri Forestali del Piemonte Gruppo di Cuneo, in base alla quale si consente ai Comuni di emanare specifiche ordinanze atte a regolare le modalità di esecuzione delle operazioni di abbruciamento in deroga ai divieti in vigore specificando però che la citata deroga non sia comunque attuabile ex art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni;

Viste le *"Disposizioni Straordinarie per la Tutela della Qualità dell'Aria"*, relative ai settori dei trasporti, del riscaldamento civile e ad alcune attività agricole, con l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera;

Dato atto che:

- dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021 e in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, saranno operative le misure a carattere temporaneo per la tutela della salute dei cittadini che si attivano, con l'accensione del semaforo di qualità dell'aria, al fine di prevenire e contenere i superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
- i vincoli previsti dalle suindicate disposizioni si applicano solo ai Comuni interessati dalla Procedura d'Infrazione, ovvero quelli ricadenti nelle zone classificate IT0118, IT0119 e IT0120 dall'Allegato I alla DGR del 30 dicembre 2019, n. 24-903, nel solo periodo dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno, e consistono in vincoli strutturali (attivi tutti i giorni del periodo 15/9 – 15/4) e vincoli temporanei, attivi solo nei giorni in cui il semaforo di qualità dell'aria è arancione o rosso;
- i Comuni ricadenti nelle zone classificate IT0121 (ovvero tutti quelli non ricadenti nelle zone classificate IT0118, IT0119 e IT0120) non sono coinvolti dalle Disposizioni Straordinarie, ma vi si applica la Legge Regionale 15/2018 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", che all'art. 10 prescrive il divieto di combustioni all'aperto dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, fatte salve eventuali deroghe per il solo abbruciamento dei residui colturali, concesse con ordinanza dal Sindaco per un massimo di 30 gg, anche non consecutivi, purché non si ravvisino condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, né rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;
- il Comune di Roccaforte Mondovì ricade nelle zone classificate IT0121;

Ritenuto necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale limitatamente alla combustione dei residui colturali per favorire la corretta gestione dei terreni nell'ottica di prevenzione dei rischi idrogeologici e per il mantenimento delle coltivazioni agricole tradizionali con valenza sociale e paesaggistica;

Per quanto sopra premesso

DISPONE

La deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale derivante da residui culturali nel periodo dal 08/11/2025 al 23/11/2025, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da agenti od Ufficiali di Polizia giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì (<https://www.comune.roccafortemondovi.cn.it/>);
- la presente ordinanza venga trasmessa a:

Comando Provinciale VV.FF. di Cuneo

com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it

Stazione Carabinieri Forestale di Mondovì

fc43366@pec.carabinieri.it

Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte Gruppo Cuneo

fc43355@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri di Villanova Mondovì

stcn139380@carabinieri.it

Comando Polizia Locale Unione Montana Mondolè

unimontvillanova@legalmail.it

Provincia di Cuneo

protocollo@provincia.cuneo.legalmai.it

Regione Piemonte Settore Ambiente
Federazione Provinciale agricoltori
Unione Provinciale Agricoltori
C.I.A.
A.R.P.A. Cuneo

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
cuneo@pec.coldiretti.it
confragri.cuneo@legalmail.it
ciacuneo@legalmai.it
dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il Sindaco

Paolo Bongiovanni

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 52/2008 e s.m.i.